



**Osservazioni allo schema di Decreto Ministeriale recante “Adeguamento delle Soprintendenze speciali agli standard internazionali in materia di musei e luoghi della cultura, ai sensi dell’articolo 1, comma 432, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e dell’articolo 1, comma 327, della legge 28 dicembre 2015, n. 208”**

### **Osservazioni generali**

Nel metodo è anzitutto da rilevare la sostanziale carenza di motivazione e arbitrarietà del provvedimento, sia sul piano dell’opportunità che sul piano giuridico formale.

A pochi mesi di distanza dall’avvio dell’attività dei nuovi istituti romani creati nel 2016, che ancora non si erano assestati nel nuovo assetto, più complesso e problematico (ivi compresa l’assegnazione definitiva del personale alle strutture), si interviene con una radicale modifica di distribuzione di competenze funzionali e territoriali e di tipologie organizzative che provocherà, data l’attuale situazione critica di tutto il complesso romano, un’ulteriore non breve fase di incertezza e confusione prima di veder definito un nuovo equilibrio organizzativo. Il cambiamento, dopo pochi mesi, di impostazione del complesso di beni culturali più ampio e importante d’Italia rispetto a quella che ne aveva ispirato nel 2016 la ulteriore riforma (dopo quella del 2014-15) appare del tutto contraddittorio e ingiustificato e quanto meno manifesta un irresponsabile e volubile atteggiamento manipolatorio nei confronti dell’organizzazione del Ministero (e del suo personale), che viene di continuo modificata in funzione di pretestuosi e continuamente mutevoli scopi.

Infatti l’ “adeguamento agli standard internazionali in materia di musei” è un mero pretesto vuoto e privo di qualsiasi effettivo riferimento, in quanto non esistono “standard museali internazionali” emanati da autorità internazionali di cui l’Italia faccia parte o da convenzioni sottoscritte dal nostro Paese, e non è un caso che né la norma autorizzatoria né il decreto citino un qualunque testo pubblico in materia. Tanto meno quindi esistono standard che richiederebbero questa specifica riorganizzazione; gli unici standard organizzativi noti sono quelli inseriti nel Codice etico professionale dei Musei dell’ICOM – che però è un’organizzazione professionale privata a cui non partecipa il Governo italiano - i quali sono del tutto generici, prevedendo solo che i musei dispongano di un atto costitutivo e di un regolamento scritti e di un direttore responsabile, senza prescrivere alcunché circa le esatte forme e dimensioni organizzative e sono inoltre stati redatti nel 2004 da una Commissione di cui non faceva parte alcun italiano. Essi risentono anche delle sostanziali differenze storiche fra il sistema museale italiano e quello degli altri Paesi, per cui, oltre a non aver alcun valore giuridico vincolante per lo Stato italiano, nemmeno sono correttamente applicabili alla nostra realtà. Tanto meno poi sono applicabili ai ‘parchi archeologici’ - tipologia di luoghi della cultura più specificamente ed esclusivamente italiana e mediterranea -, che a tenore dell’art. 101 del Codice dei beni culturali sono cosa ben diversa dai “musei”.

Nel merito generale del provvedimento, non si può condividere la scelta di scorporare la parte più rilevante della zona archeologica di Roma per creare il Parco archeologico isolando una parte del contesto urbano a cui appartiene (già frammentato dalle precedenti riforme) con una perimetrazione del tutto arbitraria e priva di un’organica base storico-culturale, che si dichiara riferibile all’accordo di coordinamento col Comune delle rispettive aree archeologiche centrali romane del 2015 mai attivato perché rivelatosi del tutto velleitario e inattuabile a causa degli irrisolti (senza appositi strumenti normativi legislativi) problemi posti dalle disomogeneità

istituzionali e organizzative delle parti. Tale coordinamento verrà comunque ora reso più difficile aumentando, come fa il decreto, tali disomogeneità (prima le zone appartenevano a due analoghe soprintendenze territoriali direttamente dipendenti rispettivamente da Stato e Comune e ora da un parco archeologico autonomo e da una soprintendenza territoriale comunale non autonoma).

Anche la stessa denominazione del nuovo parco manifesta l'incongruenza culturale dell'operazione: tutti i parchi archeologici prendono denominazione dal sito e non da un singolo monumento al loro interno perché sono sostanzialmente un'area territoriale, se pur circoscritta (ma in questo senso gran parte di Roma e non solo l'area centrale sono storicamente e oggettivamente un unico 'parco', che coincide con tutto il complesso delle emergenze della città antica). Dare al parco archeologico dell'area centrale di Roma il nome di 'Parco del Colosseo' - mentre il monumento, popolarmente noto in tutto il mondo come Colosseo, assume invece la denominazione 'scientifica' tradizionale di "Anfiteatro Flavio", per cui paradossalmente all'interno del parco del Colosseo per l'utente che non sappia il significato di quest'ultima non c'è il "Colosseo" – si manifesta quindi come palese forzatura dei corretti generali criteri culturali e organizzativi per evidenti ed esclusivi motivi di promozione commerciale e turistica del complesso cos' creato, che con la sua tutela e non hanno niente a che vedere.

Che la separazione della valorizzazione dalla tutela sottraendo a quest'ultima sedi e risorse – che questa O.S. considera il più gravemente dannoso aspetto delle recenti riforme per il patrimonio culturale italiano – non possa nemmeno organicamente riuscire in questa discutibile operazione che intende espressamente 'completarla' è comprovato dal fatto che all'interno dello stesso nuovo parco (che non poteva consistere esclusivamente nei luoghi con ammissione a pagamento) devono continuare a convivere, stavolta in capo al direttore non più soprintendente, le due funzioni di tutela e valorizzazione sottoposte al duplice coordinamento – dimostratosi già generalmente problematico e disfunzionale – delle rispettive direzioni generali Archeologia e Musei.

Per una valutazione esauriente dell'operazione anche sotto il profilo organizzativo altamente rilevante per questa O.S. della redistribuzione del personale e degli uffici nei nuovi istituti, che rischia di rendere meno flessibile e funzionale l'impiego del personale nei diversi servizi, si attende di conoscere un piano organico in merito, sull'attuazione del quale sarà comunque necessario uno specifico confronto con le OO.SS.

### **Osservazioni particolari**

Si rileva che occorre un più coerente coordinamento fra le diverse norme sull'assegnazione di immobili ai luoghi della cultura autonomi cui all'art.16, comma 2-bis , lett. e del DM 23 dicembre 2014, recante "Organizzazione e funzionamento dei musei statali" come modificato dall'art. 1, comma 1 lett. e del DM 23 gennaio 2016, n. 43 (Modifiche al decreto 23 dicembre 2014, recante «Organizzazione e funzionamento dei musei statali») e all'art. 5-bis (immobili assegnati al parco archeologico del Colosseo) inserito dall'art. 3, comma 3 dello schema nel d.m. 9 aprile "Disposizioni in materia di aree e parchi archeologici e istituti e luoghi della cultura di rilevante interesse nazionale" al nuovo comma5 sostituito nel decreto 23 gennaio 2016, recante «Riorganizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo ai sensi dell'articolo 1, comma 327, della legge 28 dicembre 2015, n. 208" dall'art. 5, comma 1, lett. b dello schema, che prevede ex novo di individuare con uno o più decreti ministeriali "gli istituti, gli immobili e i complessi da assegnare agli istituti e ai musei di rilevante interesse nazionale" già diversamente disciplinati dalle altre due norme precedenti citate.

In particolare, la prima (attuale art.16, comma 2-bis , lett. e del DM 23 dicembre 2014) prevede ancora che "l'assegnazione di istituti e luoghi della cultura disposta ai sensi del presente decreto comprende, con riferimento ai beni demaniali già nella disponibilità del Ministero, l'intero immobile e/o complesso, ivi incluse le relative pertinenze, in cui è situato l'istituto o il luogo assegnato ai musei dotati di autonomia speciale o ai poli museali regionali". L'assegnazione integrale di tutto l'immobile sede dell'istituto autonomo include anche uffici, archivi, biblioteche, laboratori e depositi che rimangono di pertinenza delle soprintendenze a cui appartenevano o di altri istituti, che dovranno a questi

restare in carico o, quanto meno, dovranno essere di uso comune a più istituti (laboratori, archivi e biblioteche), mentre i locali in cui si trovano sarebbero assegnati ai musei autonomi, con evidenti seri problemi di ripartizione di oneri e competenze gestionali effettive (a meno che si adotti la soluzione di espellerli tutti). Occorre prevedere una espressa deroga a tale norma e un principio di flessibilità che garantisca che gli spazi attualmente occupati da reparti e servizi delle soprintendenze rimangano provvisoriamente da esse "utilizzati" in attesa della disponibilità di altre eventuali sedi meglio coordinate con quelle delle soprintendenze, restando la gestione complessiva dell'immobile e dei servizi comuni - portineria, vigilanza, luce, riscaldamento, telefono, ecc. - a carico dell'istituto al quale passa intero l'immobile.

Per quanto riguarda il posto dirigenziale di II fascia reso disponibile dalla soppressione dell'attuale soprintendenza archeologica del Comune di Roma, si ritiene assolutamente necessario che sia assegnato ad uno degli istituti periferici, già gravemente penalizzati nel complesso (specialmente quelli archivistici e bibliotecari) dalle precedenti riforme e non al Segretariato generale, già dotato di tre servizi, per il quale non se ne ravvisa una paragonabile necessità.

In assoluto non si ritiene proficuo rispetto al buon andamento della gestione ordinaria, pur nella legittimità della valutazione del Ministro, procedere con un avvicendamento dei due dirigenti preposti alla gestione degli Istituti coinvolti da questa riorganizzazione, pertanto si suggerisce di incaricare ad *interim* l'arch. Prosperetti e la dott.ssa Eichberg nei termini e nelle modalità previste dalla legge.

Si segnala infine un errore materiale del testo: all'art. 2, comma I, lett. a dello schema, nel comma 3 del nuovo art. 4-bis da questo aggiunto al D.M. 23 gennaio 2016 di riorganizzazione del MiBACT, in luogo di "di cui all'art. 3, comma 2 del presente decreto" deve scriversi "di cui all'art. 4, comma 2, del presente decreto" (articolazione delle aree funzionali delle soprintendenze).

La Segreteria Nazionale UILPA BACT